

**Situazioni di criticità
finanziaria.**

**La procedura di
riequilibrio finanziario
pluriennale.**

Aspetti pratici.

a cura di Nicola Iadanza

29 novembre 2019



Indice

- **Fattori di squilibrio: i nuovi parametri di deficitarietà strutturale degli Enti locali**
- **La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**
- **Aspetti pratici per la predisposizione del PRFP**
- **Confronto con la procedura di dissesto finanziario**
- **Dati statistici**

Formazione IFEL *per i Comuni*

**Fattori di squilibrio:
i nuovi parametri
di deficiarietà strutturale
degli Enti locali**

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI

Art. 242 del TUEL

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, predisposta con il Rendiconto della gestione, contenente **parametri obiettivi** dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

La tabella va allegata al Bilancio di previsione, con riferimento al Rendiconto della gestione del penultimo esercizio.

I nuovi parametri di deficiarietà strutturale sono stati introdotti con il Decreto del Ministero Interno del 28 dicembre 2018 e sono stati applicati per la prima volta nel 2019, con l'approvazione del Rendiconto di gestione 2018.

Pertanto i suddetti dovranno essere allegati al Bilancio di previsione 2020/2022.

I NUOVI PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Confronto con i precedenti

- ridotti nel numero: si passa da 10 a 8 parametri;
- più semplici da calcolare: non servono dati extra-contabili;
- più realistici nella scelta degli elementi di calcolo;
- più difficilmente rispettabili.

L'Ente è strutturalmente deficitario se almeno 4 parametri su 8 presentano valori «SI».

Conseguenze per Enti strutturalmente deficitari (art. 243 del TUEL)

- controllo preventivo sulla compatibilità finanziaria della **dotazione organica e di eventuali assunzioni**, da parte della Commissione finanza degli enti locali;
- controllo in materia di **copertura del costo complessivo dei seguenti servizi**: servizi a domanda individuale non inferiore 36%; servizio acquedotto non inferiore 80%; servizio smaltimento rifiuti 100% (normativa vigente);
- **Sanzione** pari al 1 % delle entrate correnti del rendiconto penultimo esercizio.

I NUOVI PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Rivisitazione dei parametri

- necessaria con l'avvento dell'armonizzazione e le conseguenti modifiche apportate alla contabilità degli Enti locali;
- indispensabile per ottenere parametri veramente idonei a segnalare tempestivamente e con efficacia le situazioni di squilibrio.

Aspetti principali ai quali si fa riferimento oggi

- capacità di riscossione delle entrate (*tendenza al "bilancio di cassa", 20 anni dopo*);
- indebitamento finanziario;
- disavanzo di amministrazione;
- rigidità della spesa corrente.

Parametro 1

Incidenza delle spese rigide su entrate correnti

Ripiano disavanzo dell'esercizio + Impegni «redditi lavoro dipendente» (macro 1.1) + Irap (macro 1.2) + Interessi passivi (macro 1.7) + Quota capitale mutui (U titolo 4)

Accertamenti di competenza delle Entrate Correnti (E titoli 1, 2 e 3)

Deficitario SI > 48,00 % per Comuni

Deficitario SI > 41,00 % per Province

Il parametro esprime la **rigidità della spesa**.

Parametro 2

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive delle entrate correnti

Totale incassi (CO + RR) di entrate tributarie (E 1.01) + entrate extratributarie (E titolo 3)

Previsioni definitive di cassa delle Entrate Correnti (E titoli 1, 2 e 3)

Deficitario SI < 22,00 % per Comuni

Deficitario SI < 21,00 % per Province

Il parametro esprime la **capacità di riscossione** delle entrate proprie ovvero delle entrate derivanti da imposte e tasse comunali, escludendo quindi le varie forme di contribuzione da altri Enti, incluso il Fondo di Solidarietà Comunale.

Parametro 3

Anticipazioni chiuse solo contabilmente

Anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell'esercizio

Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma

Deficitario SI > 0,00 %

Il nuovo parametro sottolinea l'importanza dell'**anticipazione di tesoreria** tra i principali indicatori di crisi finanziaria: oggi il valore è deficitario se al 31 dicembre l'Ente non ha restituito interamente l'anticipazione al Tesoriere, a prescindere dall'importo (!).

Chiusura contabile dell'anticipazione di tesoreria nel Rendiconto di gestione:

- se l'Ente al 31 dicembre non ha restituito interamente l'anticipazione, iscrive al titolo 5 di spesa un residuo passivo di importo pari all'anticipazione non restituita;
- i principi contabili **non prevedono la formazione di residui attivi al titolo 7 di entrata.**

Parametro 4

Sostenibilità debiti finanziari

Impegni interessi passivi (macro 1.7 tranne interessi mora e su anticipazione tesoreria)
+ Quota capitale mutui (U titolo 4)

Accertamenti di competenza delle Entrate Correnti (E titoli 1, 2 e 3)

Deficitario SI > 16,00 % per Comuni

Deficitario SI > 15,00 % per Province

Il nuovo parametro esprime la **capacità di assorbire l'indebitamento complessivo dell'ente in ammortamento** ovvero derivante dalle gestioni degli anni precedenti, con il bilancio corrente di competenza.

Parametro 5

Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

Quota di disavanzo iscritta in spesa del conto di bilancio

Accertamenti di competenza delle Entrate Correnti (E titoli 1, 2 e 3)

Deficitario SI > 1,20 %

Il vecchio parametro risultava deficitario con > 5,00 %.

Il nuovo parametro sottolinea l'importanza di **ripianare il disavanzo a carico dell'esercizio con il risultato del bilancio corrente di competenza**: dal 2019 non è più ammessa una gestione dei residui positiva che compensi una gestione di competenza negativa.

Ripianare la quota di disavanzo a carico dell'esercizio grazie al risultato della gestione residui o delle partite accantonate e/o vincolate rappresenta un fattore di squilibrio.

Parametro 6

Debiti riconosciuti e finanziati

Importo dei Debiti fuori bilancio, riconosciuti e finanziati

Totale impegni spese correnti e di parte capitale (U titoli 1 e 2)

Deficitario SI > 1,00 %

Il vecchio parametro risultava deficitario se il valore > 1,00 % si ripeteva in tutti gli ultimi 3 esercizi.

Parametro 7

Debiti fuori bilancio

- 7.1 Importo dei Debiti fuori bilancio, in corso di riconoscimento
Accertamenti di competenza delle Entrate Correnti (E titoli 1, 2 e 3)
- 7.2 Importo dei Debiti fuori bilancio, in corso di finanziamento
Accertamenti di competenza delle Entrate Correnti (E titoli 1, 2 e 3)

Deficitario SI se $7.1 + 7.2 > 0,60 \%$

Il nuovo parametro per la prima volta considera anche i debiti fuori bilancio di cui si è già a conoscenza, ma che ancora non hanno avuto il formale riconoscimento e finanziamento secondo il disposto dell'art. 194 del TUEL.

Parametro 8

Effettiva capacità di riscossione

Totale riscossioni dell'esercizio CO + RR

Totale accertamenti CO + Totale residui iniziali definitivi

Deficitario SI < 47,00 % per Comuni

Deficitario SI < 45,00 % per Province

Il nuovo parametro esprime una lettura sintetica e chiara della **capacità di riscossione**.

Tra gli indicatori **scompare qualsiasi parametro basato esclusivamente sulla consistenza dei residui attivi**, forse l'unico neo di un assetto nel complesso più incisivo ed efficace del precedente.

FATTORI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO

I giudici contabili della Corte dei Conti normalmente considerano i seguenti fattori:

- perdurante carenza di liquidità denotata dal continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, per un numero elevato di giorni e per l'importo concedibile;
- perdurante utilizzo delle entrate vincolate per finanziare le spese correnti;
- non corretta registrazione dei residui attivi «gonfiati» in modo da determinare un fittizio avanzo di amministrazione (o minore disavanzo di amministrazione);
- continuo ricorso ad entrate eccezionali per il finanziamento di spese correnti non straordinarie (entrate e spese non ripetitive);
- saldo negativo della gestione di parte corrente;
- verificarsi ripetuto di disavanzi di amministrazione (o maggiori disavanzi);
- frequente riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- scarsa capacità di riscossione dei residui attivi;
- determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità per un importo inferiore a quello minimo disposto dalla legislazione vigente.

CRISI FINANZIARIA: ELEMENTI CRITICI

Consistenza e (scarsa) attendibilità dei RESIDUI ATTIVI:

- residui attivi vetusti residui molto datati, ad esempio presso il concessionario, mai riscossi, ma per i quali non è stato rilasciato il nulla osta alla loro cancellazione;
- residui attivi insussistenti o prescritti residui non assistiti da obbligazioni giuridiche, ad esempio per avvenuta legale estinzione, indebito o errato accertamento;
- residui attivi inesigibili residui assistiti da un'obbligazione giuridica, ma l'esecuzione del titolo di credito vantato non porta al soddisfacimento dell'obbligazione (F.C.D.E.);
- residui attivi inesistenti residui registrati «ad arte» al fine di conseguire l'equilibrio di competenza (responsabilità penale e danno erariale).

Conseguenze:

- alterazione del risultato di amministrazione
- cronicità del ricorso all'anticipazione di tesoreria
- incremento di consistenza del Fondo crediti dubbia esigibilità

CRISI FINANZIARIA: ELEMENTI CRITICI E POSSIBILI CAUSE

Rigidità SPESE CORRENTI:

- spesa del personale consistente
- eccessivo indebitamento pregresso
- pagamenti più “veloci” delle entrate

- spese elevate
- sottostima delle spese

Debiti fuori bilancio:

- riconosciuti e non riconosciuti, e non ripianati
- quindi importanza di un idoneo riaccertamento dei residui, anche di quelli passivi

Irregolarità contabili:

- errata gestione delle partite di giro e mancata congruenza con il Conto del Tesoriere

CRISI FINANZIARIA: POSSIBILI CAUSE

Fattori esterni:

- condanne per espropri
- risarcimenti
- indennizzi
- contenziosi (anche su parte capitale)

I CONTROLLI INTERNI (!) come rimedio:

- sulla qualità dei servizi erogati
- sugli equilibri finanziari (anche e soprattutto delle partecipate)

Per monitorare:

- gestione dei residui (in stretta collaborazione con tutti i responsabili di servizio)
- la cassa (somme vincolate da ricostituire e crono-programma dei pagamenti)
- rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica

Formazione IFEL *per i Comuni*

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

ASPETTI GENERALI

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dall'art. 243 bis e seguenti del TUEL, è uno strumento straordinario:

- previsto per gli Enti in condizioni di grave squilibrio strutturale, che si trovano pertanto in situazioni di illiquidità a causa di riaccertamento ordinario dei residui non accurato e/o di sovrastima dei crediti;
- volto a prevenire ed evitare la più grave situazione di dissesto finanziario, che si configura quale procedura più “invasiva”, basata sull'operato anche di organi “esterni”;
- finalizzato a ripristinare stabilmente gli equilibri finanziari dell'Ente nel lungo periodo;
- sottoposto all'istruttoria del Ministero Interno;
- sottoposto all'approvazione e controllo semestrale della sez. regionale Corte Conti.

Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio:

- prima stesura con la deliberazione n. 16/2012/SEZAUT e successive integrazioni con le deliberazioni n. 11/2013 e n. 8/2015;
- aggiornamento con la deliberazione n. 5/2018/SEZAUT.

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI

Presupposti:

- l'Ente non è in grado con mezzi ordinari di ripristinare l'equilibrio di bilancio (art. 193 - salvaguardia degli equilibri) e quindi dare una copertura attendibile alla massa passiva costituita da disavanzo di amministrazione e debiti fuori bilancio, riconosciuti e non;
- l'Ente è pertanto incapace di adempiere alle proprie obbligazioni (spese) secondo la loro esigibilità, a causa della mancanza di sufficienti risorse «effettive».

MEZZI ORDINARI (art. 188 del TUEL):

- il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi di legge, è immediatamente applicato all'esercizio in corso, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto,
- il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione (3 anni), in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

TEMPISTICA DELLE FORMALITA'

Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si approva il ricorso alla Procedura:

- **entro 5 giorni dalla data di esecutività** va trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Ministero Interno;
- **entro 90 giorni dalla data di esecutività** con deliberazione di Consiglio Comunale va approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP), con durata da 4 a 20, corredato dal Parere del Revisore dei Conti.

Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si approva il PRFP:

- **entro 10 giorni dalla data di esecutività** va trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Ministero Interno, corredata dal Piano e dal Parere del Revisore dei Conti.

Il **Ministero Interno**: entro 60 giorni (!) completa la sua istruttoria sul Piano e la trasmette alla Corte dei Conti, ma può presentare richieste istruttorie all'Ente.

La **Corte dei Conti**: entro 30 giorni delibera su approvazione o diniego del Piano.

DURATA DEL PIANO

L'Ente in base alla capacità di ripianare la massa passiva indicata nel Piano decide la durata dello stesso, rispettando però dei limiti massimi posti dal legislatore.

Prima della Legge n. 205/2017

- durata massima fino a 10 anni, scelta a totale discrezione dell'Ente.

Con le modifiche introdotte dalla Legge n. 205/2017

- durata massima stabilita in base al seguente rapporto:

Massa passiva da ripianare nel Piano

Totale impegni spese correnti (titolo 1) del rendiconto penultimo anno (o ultimo approvato)

Rapporto massa passiva	Durata massima del Piano
Fino al 20 %	4 anni
Superiore a 20 % e fino al 60 %	10 anni
Superiore a 60 % e fino al 100 %	15 anni
Oltre il 100 %	20 anni

MASSA PASSIVA DEL PIANO

La **massa passiva**, ovvero la somma complessiva oggetto del ripiano, è costituita da:

- **disavanzo di amministrazione**, riferito a Rendiconto di gestione già approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente;
- **debiti fuori bilancio**, riconosciuti e riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL, fino alla data di deliberazione del Piano.

Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio:

- resta l'obbligo della deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento;
- la copertura nel Piano deve essere coerente con la rateizzazione convenuta con il creditore, la quale non può avere durata superiore a quella del Piano;
- in deroga ai limiti posti dall'art. 204 del TUEL, l'Ente può assumere nuovi mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento (art. 243-bis, comma 8);
- nel Piano vanno riportati ovviamente anche i debiti fuori bilancio riconosciuti dall'Ente negli anni precedenti, ma il cui finanziamento cade negli esercizi del Piano.

CRONOLOGIA DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

Ordine non perentorio, ma opportuno:

- Deliberazione di riconoscimento di **Debiti fuori bilancio** inseriti nella massa passiva;
- Deliberazione di approvazione del **Rendiconto di gestione** dal quale emerge il disavanzo da ripianare;
- Deliberazione di approvazione del **Bilancio di previsione** la cui prima annualità coincide con il primo anno del Piano (oppure variazione al bilancio se già approvato prima dell'adesione alla procedura);
- Deliberazione di approvazione del **Piano di riequilibrio finanziario pluriennale**.

L'adesione alla procedura potrebbe partire anche dalla Salvaguardia.

In ogni caso, condizione necessaria è l'approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione nei termini di legge: infatti essi sono elementi istruttori imprescindibili per valutare la congruenza del percorso di risanamento illustrato nel Piano.

MANCATA APPROVAZIONE DEL PIANO

Il Prefetto assegna al Consiglio dell'Ente un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di **dissesto finanziario** nei casi di:

- mancata approvazione del Piano entro il termine di legge da parte dell'Ente (entro 90 giorni dalla deliberazione di adesione alla procedura);
- diniego all'approvazione del Piano da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- accertamento da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati nel Piano;
- mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del Piano.

Pertanto già in sede di adesione alla procedura deve essere chiaro il percorso di risanamento da attuare nel Piano e soprattutto la sua fattibilità.

L'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario è una «denuncia» di difficoltà finanziaria che necessariamente non può che approdare automaticamente al dissesto finanziario in caso di difficoltà nell'elaborazione e/o attuazione intermedia del Piano.

CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO

- ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio, del disavanzo di amministrazione da ultimo rendiconto approvato e dei debiti fuori bilancio;
- individuazione e quantificazione delle misure che si intendono attuare per ripristinare l'equilibrio strutturale dell'Ente;
- indicazione della percentuale di ripiano, per ciascuno degli anni del Piano: sarebbe preferibile prevedere percentuali di risanamento più alte nei primi anni, per poi diminuirle progressivamente; tuttavia non sono stati rifiutati Piani «costanti».

Controlli ed obblighi su Enti in riequilibrio finanziario pluriennale:

- Controllo su dotazione organica e nuove assunzioni di personale (enti deficitari);
- Copertura costi servizi a domanda individuale (enti deficitari);
- Copertura integrale (100 %) costi smaltimento rifiuti e servizio acquedotto;
- Rigorosa revisione della spesa, con verifica dei costi di tutti i servizi erogati;

Facoltà per Enti in riequilibrio finanziario pluriennale:

- Accedere al Fondo di rotazione.

IL FONDO DI ROTAZIONE

Che cos'è il Fondo di Rotazione (art. 243 ter del TUEL):

- anticipazione a beneficio degli Enti che hanno aderito alla procedura di riequilibrio;
- l'importo si determina tenendo conto delle percentuali di incremento delle entrate e di riduzione delle spese nell'ambito del Piano (massimo € 300,00 per abitante);
- va restituita in un periodo massimo di 10 anni dall'erogazione, con rate semestrali di pari importo ed imputazione contabile tra i **rimborsi di prestiti**.

Condizioni per accedere al Fondo di Rotazione:

- dichiarare volontà di accesso al Fondo nella delibera di adesione alla procedura;
- deliberare aliquote e tariffe nella misura massima consentita dalla legge;
- impegnarsi ad alienare i beni del patrimonio disponibile;
- rideterminare la pianta organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero e riducendo la spesa del personale a tempo determinato non oltre il 50 % della spesa media dell'ultimo triennio (art. 259 - Dissesto);
- rispettare l'obbligo a non variare in aumento la dotazione organica durante il Piano.

IL FONDO DI ROTAZIONE

Conseguenze dell'accesso al Fondo di Rotazione:

- dall'esercizio successivo, riduzione spese del personale, in particolare eliminando i fondi della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto;
- entro 5 anni, riduzione di almeno 10 % delle spese per beni e per servizi (macroaggregato 03), finanziate da entrate proprie;
- entro 5 anni, riduzione di almeno 25 % delle spese per trasferimenti (macroaggregato 04), finanziate da entrate proprie;
- blocco dell'indebitamento ovvero divieto di accensione di nuovi mutui, fatto salvo quanto previsto per quelli destinati a finanziare i debiti fuori bilancio pregressi.

In deroga a quanto sopra:

- i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio possono contrarre mutui necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti che garantiscano risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano (*ad esempio: efficientamento pubblica illuminazione*).

IL FONDO DI ROTAZIONE

L'anticipazione proveniente dal Fondo di rotazione è destinata esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dall'Ente.

Sull'anticipazione proveniente dal Fondo di rotazione non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento.

In caso di mancata restituzione delle rate semestrali del Fondo di rotazione entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno (*detratta sul versamento del Fondo di solidarietà comunale*).

Le condizioni e le conseguenze dell'accesso al Fondo di rotazione complicano notevolmente il percorso di risanamento e la stesura del Piano, **ponendo una serie di limitazioni e di divieti che avvicinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a quella di dissesto finanziario.**

ESAME DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno entro 60 giorni (!) dalla presentazione del piano, svolge l'istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sez. aut. Corte dei conti e redige una relazione finale, trasmessa alla sez. regionale di controllo Corte dei conti.

In fase istruttoria, la Commissione ministeriale può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

La Corte Conti entro 30 giorni delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso.

L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente:

- entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, trasmette al Ministero Interno e alla Sezione regionale Corte dei Conti, una relazione sullo stato di attuazione del piano;
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo al termine del piano, redige una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

ESAME DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

Considerando i tempi lunghi necessari, ad oggi, per l'approvazione del Piano:

- **l'Ente deve attuare da subito il Piano di riequilibrio**, come se fosse già approvato, predisponendo i Bilanci di previsione nel rispetto di quanto disposto nello stesso per la copertura delle quote annue di ripiano ed attuando tutte le misure in esso previste;
- l'Ente deve mettere in conto che il Ministero Interno sicuramente chiederà, oltre a documentazione di corredo eventualmente non trasmessa con il primo invio, **una riformulazione del Piano** con i dati a consuntivo di una ulteriore annualità nel caso in cui il suo tardivo esame ministeriale abbia nel frattempo portato all'approvazione di un successivo Rendiconto di gestione da parte dell'Ente;
- **l'obbligo di predisporre la prima relazione semestrale di controllo** sull'attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale decorre dalla data di approvazione del Piano da parte della sez. regionale di controllo della Corte dei Conti.

Formazione IFEL *per i Comuni*

Aspetti pratici per la predisposizione del PRFP

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Approvata l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, diventa cruciale l'approvazione del rendiconto di gestione, dal quale emerge il maggiore disavanzo che l'Ente non è in grado di ripianare in via «ordinaria».

REVISIONE DEI RESIDUI – Deliberazione di Giunta Comunale del Riaccertamento:

- effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio;
- acquisire le relative attestazioni da tutti i responsabili di servizio;
- riportare in apposito prospetto i residui stralciati, indicando anno, importo e natura;
- corredare l'elenco dei residui attivi conservati con attestazione del responsabile finanziario e relazione dell'organo di revisione.

Residui attivi e passivi eliminati: crediti e debiti formalmente riconosciuti inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato, o erroneo accertamento del credito o dell'impegno di obbligazione non dovuta.

Con il riaccertamento residui «favorire» emersione del disavanzo occultato in passato.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

GESTIONE DI COMPETENZA - Accertamento delle entrate:

- **IMU e TASI:** entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto (gestione per cassa: NO residui attivi – NO calcolo FCDE);
- **ADDIZIONALE COM.LE IRPEF:** gestita per cassa (NO residui attivi – NO calcolo FCDE) o gestita per competenza, con saldo e acconto (SI residui attivi – SI calcolo FCDE);
- **RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA:** tipicamente non accertate per cassa, in quanto avviene l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico (SI residui attivi – SI calcolo FCDE);
- **TASSA RIFIUTI e PROVENTI ACQUEDOTTO:** entrate non gestite per cassa (SI residui attivi – SI calcolo FCDE);
- **SANZIONI CODICE DELLA STRADA:** entrata con vincolo di specifica destinazione, accertata per stima del credito (SI residui attivi – SI calcolo FCDE);

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

▪ FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA':

- corretta individuazione delle poste di entrata sul quale effettuare il calcolo, al fine di non alterarne la consistenza dello stesso: NO su entrate per cassa, su entrate assistite da garanzie e da contributi (titolo 2 entrate);
- entrate tipicamente soggette a FCDE: taxa rifiuti, acquedotto, sanzioni c.d.s., fitti;
- motivare eventuali esclusioni dal calcolo o riduzioni delle percentuali dello stesso;
- **Metodo analitico di calcolo:** FCDE determinato sulla base della percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nell'ultimo quinquennio;
- calcolo della media effettuabile con 4 metodi;
- si può usare un metodo per ogni singola entrata (abbattimento al 95% per il 2020).

Unico metodo consentito a partire dal 2019, salvo proroghe del «semplificato».

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

▪ FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA' DL 35/2013 E SUCCESSIVI:

- ricostruire la consistenza della quota capitale ancora in ammortamento di tutte le anticipazioni di liquidità concesse ed effettivamente erogate all'Ente (*piani di ammortamento non reperibili dal sito C.D.P.*);
- il totale del residuo delle quote capitale ancora in ammortamento al 31 dicembre deve coincidere con il fondo accantonato nel risultato di amministrazione;

▪ FONDO CONTENZIOSO:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti da sentenze di contenziosi, con significative probabilità di soccombere per l'ente, la cui spesa da sentenza definitiva non è quantificabile e pertanto non impegnabile;
- l'accantonamento si può ripartire in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente;
- resta l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.

RENDICONTO ED EMERSIONE DISAVANZO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				247.104,08
RISCOSSIONI	(+)	207.623,85	1.272.929,71	1.480.553,56
PAGAMENTI	(-)	515.757,12	1.130.464,24	1.646.221,36
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			81.436,28
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			81.436,28
RESIDUI ATTIVI	(+)	468.212,19	461.781,06	929.993,25
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	490.841,30	539.520,07	1.030.361,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			-18.931,84

RENDICONTO ED EMERSIONE DISAVANZO

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			-18.931,84
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 ⁽⁴⁾				77.805,75
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				74.363,33
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				15.000,00
Altri accantonamenti				0,00
			Totale parte accantonata (B)	167.169,08
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	14.149,91
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-200.250,83
 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

RENDICONTO ED EMERSIONE DISAVANZO

Ente che non genera ulteriore disavanzo ordinario nell'esercizio n, partendo già da una situazione di disavanzo nell'esercizio n-1 (rif. Totale parte disponibile E):

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO DA RIPIANARE GIA' A CARICO DEL BILANCIO (n -1)	300.000,00
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO	10.000,00
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B) (n)	290.000,00
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO (n)	280.000,00
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE (D-C SE (D) PEGGIORE DI (C))	- 10.000,00

RENDICONTO ED EMERSIONE DISAVANZO

Ente che genera disavanzo nell'esercizio n, partendo da una situazione di avanzo nell'esercizio n-1 (rif. Totale parte disponibile E):

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO DA RIPIANARE GIA' A CARICO DEL BILANCIO (n -1)	-
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO	-
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B) (n)	-
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO (n)	280.000,00
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE (D-C SE (D) PEGGIORE DI (C))	280.000,00

RENDICONTO ED EMERSIONE DISAVANZO

Ente che genera disavanzo nell'esercizio n, partendo già da una situazione di disavanzo nell'esercizio n-1 (rif. Totale parte disponibile E):

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO DA RIPIANARE GIA' A CARICO DEL BILANCIO (n -1)	300.000,00
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO	10.000,00
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B) (n)	290.000,00
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO (n)	400.000,00
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE (D-C SE (D) PEGGIORE DI (C))	110.000,00

FORMULAZIONE DEL PIANO

Schema istruttorio contenuto nelle **linee guida** per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (*delibera n. 5/2018 della sez. autonomie Corte Conti*).

SEZIONE PRIMA FATTORI E CAUSE DI SQUILIBRIO

L'Ente è tenuto a relazionare sulle cause della crisi finanziaria e a fornire una serie di dati storici, in merito a:

- rispetto saldo finanza pubblica;
- andamento di cassa (anticipazione tesoreria e utilizzo entrate a specifica destinazione);
- equilibri di bilancio e risultati di gestione;
- entrate e spese non ripetitive;
- capacità di riscossione;
- anzianità dei residui;
- indebitamento e spesa del personale.

SEZIONE SECONDA RISANAMENTO

L'Ente è tenuto a descrivere le misure di riequilibrio, in merito a:

- criteri utilizzati per le previsioni;
- modalità di ripiano della massa passiva;
- revisione dei residui;
- debiti di funzionamento;
- manovre su tributi locali;
- copertura dei servizi a domanda individuale;
- incremento delle entrate correnti;
- revisione della spesa;
- dimostrazione degli equilibri finali.

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

▪ PRONUNCE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE CONTI:

- analisi di eventuali delibere della Corte dei Conti a carico dell'Ente e delle conseguenti misure correttive adottate (*ad esempio: rettifiche contabili in seguito a contestazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015*);
- verifica di eventuali problematiche segnalate in passato dall'organo di revisione contabile.

▪ SALDO DI FINANZA PUBBLICA:

- indicare il rispetto o meno dei saldi di finanza pubblica nell'ultimo triennio precedente il Piano;
- in caso di esercizi con mancato rispetto del saldo, indicarne le ragioni e se sono state applicate le relative sanzioni previste dal legislatore.

Dall'esercizio 2019 sono superate le norme in tema di pareggio di bilancio: gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto di verifica equilibri di cui all'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011.

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

■ ANDAMENTI DI CASSA:

- analisi dell'utilizzo dell'**anticipazione di tesoreria** nel primo esercizio del Piano e nel biennio precedente, indicando le ragioni di un eventuale ricorso cronico;
- Verifica della corretta ricostituzione delle somme vincolate, in caso di **utilizzo di entrate a specifica destinazione**, e la corretta quantificazione della **cassa vincolata al 1 gennaio**, determinata dal responsabile finanziario all'inizio di ogni esercizio.

somma algebrica di tutti i provvisori di entrata ed uscita	Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. VII)
	Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. V)
residuo passivo iscritto in bilancio	Entità anticipazioni non restituite al 31.12
	Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL
	Entità delle somme maturate per interessi passivi
	Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile
	Esposizione massima di tesoreria
importo massimo giornaliero	Giorni di utilizzo delle anticipazioni

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

▪ ANALISI SUGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE:

- prendere a riferimento il rendiconto dell'esercizio n-1 o in mancanza dell'ultimo rendiconto approvato (*indicare il prospetto allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011*).

▪ ENTRATE E SPESE A CARATTERE NON RIPETITIVO:

- hanno una continuità di presenza nel bilancio dell'Ente inferiore a 5 anni;
- tra le entrate non ricorrenti vanno indicate anche le entrate con anzianità di almeno 5 anni che però hanno nell'esercizio una valutazione in eccedenza rispetto alla propria media del quinquennio precedente;
- le entrate non ricorrenti dovrebbero finanziare spese di pari natura e di pari importo, al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio;
- il ricorso ad entrate straordinarie per finanziare le spese fisse e ripetitive (*ad esempio personale e mutui*) è **un sintomo di squilibrio finanziario** (*si pensi agli Enti che hanno raggiunto situazioni di illiquidità mediante una gestione scellerata dei proventi da sanzioni del codice della strada*).

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

■ IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:

- prendere a riferimento il rendiconto dell'esercizio n-1 o in mancanza dell'ultimo rendiconto approvato;
- indicare anche l'evoluzione del risultato di amministrazione nell'ultimo triennio;
- allegare il prospetto di dimostrazione di copertura di eventuale disavanzo nel corso dell'esercizio, distinguendo tra disavanzo da riaccertamento straordinario, disavanzo tecnico e disavanzo di gestione ordinaria.

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	Rendiconto		
	Esercizio n-3.	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Risultato di amministrazione (+/-)	0,00	0,00	0,00
di cui:			
a) parte accantonata			
b) Parte vincolata			
c) Parte destinata a investimenti			
e) Parte disponibile (+/-) *			

reale risultato di amministrazione dell'Ente

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

IL RISULTATO DI GESTIONE:

- prendere a riferimento l'ultimo triennio, indicando il risultato della sola gestione di competenza, senza considerare l'incidenza della gestione residui.

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA				
Esprime l'equilibrio del bilancio annuale		Rendiconto		
		Esercizio n-3.	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Accertamenti di competenza	+			
Impegni di competenza	-			
Saldo		0,00	0,00	0,00
Quota di FPV applicata al bilancio	+			
Impegni confluiti nel FPV	-			
Saldo gestione di competenza		0,00	0,00	0,00

Integrato con eventuali utilizzi di avanzo o ripiano di disavanzo		Rendiconto		
		Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Risultato gestione di competenza		0,00	0,00	0,00
Avanzo d'amministrazione applicato		0,00	0,00	0,00
Quota di disavanzo ripianata		0,00	0,00	0,00
Saldo		0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

- **CAPACITA' DI RISCOSSIONE E ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA:**
 - prendere a riferimento l'ultimo triennio.

	Rendiconto esercizio n-3		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100
capacita' riscossione entrate correnti			
Titolo1 – Entrate di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Totale Entrate Correnti			

	Andamento recupero evasione
	Esercizio n-3
Previsione	
Accertamento (A)	
Riscossione c/competenza (B)	
Riscossione c/residui	
Capacità di riscossione in c/competenza (B/A) %	

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

ANALISI DEI RESIDUI:

- prendere a riferimento l'ultimo triennio, dimostrando la capacità di realizzo dei residui attivi (crediti) e di smaltimento dei residui passivi (debiti);
- indicare l'anno di provenienza, al fine di verificare l'esigibilità di crediti e debiti soprattutto di parte corrente.

<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ANZIANITA' RESIDUI </div> Esercizio di riferimento	Valori assoluti						
	Titolo 1 Tributi propri	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Titolo 3 Entrate extratributarie	Entrate Proprie (Titolo 1 e Titolo 3)	Titolo 4 Entrate in conto capitale	Titolo 6 Accensione prestiti	Totale entrate
n-6 e precedenti							
n-5							
n-4							
n-3							
n-2							
n-1							
Totale residui							

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

▪ DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' POTENZIALI:

- prendere a riferimento l'ultimo triennio, dimostrando l'andamento dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti, e non ripianati;
- il totale dei debiti fuori bilancio deve coincidere con quello della tabella di ripiano presente nella sezione seconda del Piano.

Articolo 194 T.U.E.L:	Esercizio			Totale debiti F.B. da ripianare
	n-2 e precedenti	n-1	n	
- lettera a) - sentenze esecutive				
- lettera b) - copertura disavanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa				
Totale				

**Non è la somma
delle precedenti 3 colonne,
ma indica i D.F.B.
da ripianare nel Piano**



SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

■ DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' POTENZIALI:

- fornire un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere, valutando la spesa complessiva che potrebbe gravare sugli esercizi futuri e la probabilità di soccombenza dell'Ente;
- verificare l'acquisizione delle attestazioni di tutti i responsabili (!) su esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti;
- verificare se i singoli creditori abbiano dato consenso scritto alle dilazioni di pagamento dei debiti contenute nel Piano;
- le dilazioni prive di consenso scritto obbligano l'Ente a riconoscere tutta la relativa massa passiva;
- controllare (!) con verifica a campione se vi siano spese imputate agli stanziamenti correnti, pur avendo natura di debiti fuori bilancio;
- prevedere un apposito **fondo per passività potenziali** non prevedibili (art. 167, comma 3, del TUEL), scaturenti dall'attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

▪ DIFFERENZA TRA DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' PREGRESSE:

- il debito fuori bilancio si sostanzia in un'obbligazione assunta in violazione delle norme che regolano l'assunzione degli impegni di spesa;
- le **passività pregresse** invece sono rappresentate da spese eccedenti l'impegno originario, essendo la causa dell'eccedenza sopravvenuta e imprevedibile.

▪ SPESE ENERGIA ELETTRICA:

- la contabilizzazione di debiti per fornitura di energia elettrica, con competenza economica riferibile ad esercizi passati, ma con competenza finanziaria che si manifesta nell'esercizio in corso:

secondo la sezione lombarda della Corte Conti questi debiti rientrano nella fattispecie delle passività pregresse e non in quella dei debiti fuori bilancio.

La competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di manifestazione del debito, quindi si procede al regolare impegno di spesa (art. 191 TUEL) per competenza con annessa variazione di bilancio, se necessaria alla copertura (art. 193 TUEL).

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

▪ GESTIONE PARTITE DI GIRO:

- verificare la corrispondenza in termini di competenza tra accertato ed impegnato (!);
- verificare se vi sono residui attivi che non abbiano titolo giuridico che li giustifichi, per i quali il corrispondente impegno sia stato già pagato;
- verificare l'andamento di cassa delle riscossioni e dei pagamenti in conto terzi;

SERVIZI CONTO TERZI	ACCERTAMENTI (Titolo IX- conto competenza)			IMPEGNI (Titolo VII - conto competenza)		
	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Ritenute erariali						
Altre ritenute al personale c/terzi						
Depositi cauzionali						
Fondi per il Servizio economato						
Depositi per spese contrattuali						
Altre per servizi conto terzi*						
TOTALE DEL TITOLO						

Viene chiesto il dettaglio per verificare un eventuale uso improprio delle partite di giro, che miri ad occultare spese senza adeguata copertura

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

INDEBITAMENTO:

- verificare il rispetto nell'ultimo triennio dei limiti posti dall'art. 204 del TUEL.

(verifica del rispetto del limite)

LIMITE - ART. 204 TUEL

	Rendiconto		
	Esercizio n-4	Esercizio n-3	Esercizio n-2
Entrate correnti	penultimo rendiconto		
Interessi passivi	esercizio corrente		
Incidenza percentuale			

Evoluzione del debito					
Parte capitale dei mutui in ammortamento	Rendiconto				
	Esercizio n-4	Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1	Esercizio n
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Residuo del debito al 01.01					
Nuovi prestiti (titolo VI entrate)					
Estinzione mutuo					
Prestiti rimborsati					
Altre variazioni (cancellazioni mutui e linee di credito)					
Residuo debito al 31.12					

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

▪ **TRIBUTI LOCALI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:**

- illustrare gli andamenti pregressi dei tributi locali e delle tariffe relative alla copertura dei servizi a domanda individuale, della gestione del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- indicare per ogni entrata, accertamento e riscossione, nonché grado di copertura nel triennio precedente.

▪ **SPESE DEL PERSONALE:**

- illustrare per l'ultimo triennio l'andamento della spesa e rispetto limiti di legge;
- incidenza in percentuale della spesa del personale sulle spese correnti;
- andamento dotazione organica, con quantificazione eccedenze;
- incidenza contratti art. 110, comma 1, del TUEL.

▪ **ORGANISMI PARTECIPATI:**

- ricognizione D. Lgs. n. 175/2016 e razionalizzazione;
- verificare la situazione economico-finanziaria di tutte le partecipate.

SEZIONE PRIMA – CAUSE SQUILIBRIO

▪ SPESE DEGLI ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI:

- illustrare gli andamenti nell'ultimo triennio, al fine di verificare il rispetto dei limiti posti dalla normativa sulla riduzione dei costi della politica.

<i>Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli Impegni di competenza. Per il Bilancio le Previsioni definitive</i>	Rendiconto esercizio (n-2)	Rendiconto esercizio(n-1)	Variazione %	Bilancio in corso d'esercizio (n)	Variazione %
Spese per il funzionamento del Consiglio					
Spese per le indennità dei Consiglieri					
Gettoni di presenza dei Consiglieri					
Spese per il funzionamento della Giunta					
Spese per le indennità degli Assessori					
Gettoni di presenza degli Assessori					
Totale					

SEZIONE SECONDA - RISANAMENTO

▪ MISURE DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO:

- descrivere le misure adottate dall'Ente per il ripiano della massa passiva, con indicazione per ogni anno della misura adottata e della percentuale di copertura.

▪ QUANTIFICAZIONE DELLA MASSA PASSIVA:

**Disavanzo (o maggior disavanzo)
determinato nel
rendiconto di gestione approvato**

+

**Debiti fuori bilancio
da riconoscere
ai sensi dell'art. 194 TUEL**

▪ DURATA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO:

Massa Passiva

Spese correnti ultimo rendiconto



**20 % - Max 4 anni
20/60 % - Max 10 anni
60/100 % - Max 15 anni
Oltre 100 % - Max 20 anni**

SEZIONE SECONDA - RISANAMENTO

▪ CRONOPROGRAMMA DI RIENTRO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

- fornire anche le informazioni su eventuale ripiano di **disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui** che permane negli anni del Piano.

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	RIPIANO ESERCIZIO (B)					
		ANNO N	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3	ANNO N...	Successivi
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale							
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui							
Ovvero: quota Disavanzo da riaccertamento straordinario al 31/12/2017 ex art.1 c. 848 l. 205/2017							
Disavanzo tecnico							
Quota recupero disavanzo da piano di rientro esercizi precedenti							
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE ⁽²⁾							

SEZIONE SECONDA - RISANAMENTO

- **CRONOPROGRAMMA DI RIENTRO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE:**
 - inserire un numero di colonne coincidenti con gli anni di durata del Piano

	Ripiano esercizio					
	ANNO N	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3	ANNO N...	Successivi
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: €..... ⁽²⁾ (A)						
Disavanzo residuo* (B) ⁽³⁾						
Quota di ripiano per anno (C)						
Importo percentuale** (C/A)*100 ⁽⁴⁾						
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)						

SEZIONE SECONDA - RISANAMENTO

RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO:

- Indicare le forme di copertura previste nel periodo del Piano.

Articolo 194 T.U.E.L:	Totale D.F.B. da ripianare*	Periodo del Piano RF					
		N	N+1	N+2	N+3	N...	Successivi
lettera a) sentenze esecutive		Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
lettera b) copertura disavanzi		Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
lettera c) ricapitalizzazioni		Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
lettera d) procedure espropriative/occupazione d'urgenza		Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Totale							

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

▪ DEBITI DI FUNZIONAMENTO:

- determinazione puntuale dell'ammontare complessivo dei debiti di funzionamento (titolo 1 di spesa);
- tempi di pagamento (indicare le misure attuate per la riduzione);
- contenzioso;
- procedure esecutive.

▪ TRIBUTI LOCALI:

- verificare le modalità di ricorso all'incremento di aliquote e tariffe comunali, nei limiti massimi consentiti dalla legge e in deroga ad eventuali limitazioni;
- l'incremento dovrebbe essere programmato sin dai primi anni del Piano (1° e 2°);
- **le previsioni di entrata per tributi locali devono essere congrue rispetto al trend di riscossione dell'ultimo triennio;**
- in caso di incrementi di previsione anomali, l'Ente deve fornire la dimostrazione delle misure adottate o programmate (*ad esempio: ricorso a concessionario*).

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

ENTRATE TRIBUTI LOCALI:

	Esercizio n		Esercizio n+1	
	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti
Per tutti gli anni del Piano				
IMU				
TARSU/TIA				
ADDIZIONALE IRPEF				
TOSAP				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				
CANONI SU IMPIANTI PUBBLICITARI				
DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI				
IMPOSTA DI SOGGIORNO				
IMPOSTA DI SCOPO				
ALTRE TIPOLOGIE (specificare.....)				

Comuni

	Esercizio n		Esercizio n+1	
	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti
Per tutti gli anni del Piano				
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE				
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO				
TOSAP				
TRIBUTO AMBIENTALE				
ALTRE TIPOLOGIE (specificare.....)				

Province

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

■ RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA:

- descrivere le misure di contrasto all'evasione programmate e l'incremento percentuale atteso di recupero dell'evasione nel periodo del Piano;
- per servizio rifiuti e servizio acquedotto, comprovare le misure adottate per la copertura integrale dei costi di gestione (aumento tariffa e/o riduzione dei costi).

	Esercizio n		Esercizio n+1		Esercizio n+2		Esercizio n+3		Esercizio n...		Successivi	
	Incremento % di aliquota *	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota *	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota *	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota *	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota *	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota *	Accertamenti previsti
Provvedimento 1												
Provvedimento 2												
Provvedimento 3												

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

■ INCREMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI:

- dimostrare l'incremento percentuale delle entrate proprie (titolo 1 e 3) rispetto a quelle correnti;

	Esercizio n*	Bilancio Esercizio n+1	Bilancio Esercizio n+2	Bilancio Esercizio n+3	Bilancio Esercizio n...	Successivi	Totale
Titolo 1 - Tributi propri							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
a) Entrate Correnti							
b) Entrate Proprie (Titolo I e Titolo III)							
Incidenza % entrate proprie su entrate correnti (b/a)							
Variazione dell'incidenza rispetto anno n							

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

REVISIONE DELLA SPESA:

- dimostrare le politiche di riduzione della spesa programmate, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo della spesa corrente;
- in caso di accesso al Fondo di rotazione, dimostrare le misure previste dall'art. 243-bis, comma 9, lettere a), b), c)

	Bilancio					
	Esercizio n*	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n+3	Esercizio n...	Successivi
Titolo 1 –Spese correnti						
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato						
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato						

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

▪ SPESA DEL PERSONALE:

- indicare il trend storico della spesa nel triennio precedente;
- dimostrare le politiche di riduzione programmate, anche sulla dotazione organica (*mobilità in uscita e blocco turnover*), in termini assoluti e percentuali.

Descrizione	Tetto di spesa enti non soggetti a patto	Tetto di spesa enti soggetti a patto				Anno di riferimento
	2008	2011	2012	2013	Media	N
Spese macroaggregato 101	↑				↑	-
Spese macroaggregato 103						-
Irap macroaggregato 102						-
Altre spese da specificare:						-
Totale spese di personale (A)	-	-	-	-	-	-
(-) Componenti escluse (B)						
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (C=A-B)	-	-	-	-		-

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

▪ **DISMISSIONI IMMOBILI E BENI DELL'ENTE:**

- elencare le procedure di alienazione avviate ai sensi dell'art. 58, decreto legge n. 112/2008 e successive modificazioni, specificando gli esiti infruttuosi e gli importi effettivamente riscossi (*patrimonio disponibile*);
- specificare se si intende (*dal 2018 al 2020*) avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali, per finanziare la quota di capitale dei mutui in ammortamento.

▪ **ALTRE SPESE:**

- riduzione delle spese di gestione delle società partecipate;
- riduzione delle spese di funzionamento della politica: indennità amministratori (!).

▪ **COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:**

- dimostrare, con idonea documentazione (delibere), le modalità di copertura.

DIMOSTRAZIONE DELL'EQUILIBRIO FINALE: ENTRATE

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E SPESE PIANO DI RIEQUILIBRIO

ENTRATE	Rendiconto esercizio n			Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n.....
	accertamenti			previsioni		
Legenda: RLPD=Risorse libere e risorse proprie con vincolo di destinazione - V=Fondi vincolati - T=TOTALE	RLPD	V	T	RLPD	RLPD	RLPD
Utilizzo avanzo accantonato						
Utilizzo avanzo vincolato						
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale						
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
di cui non ricorrenti						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						

DIMOSTRAZIONE DELL'EQUILIBRIO FINALE: ENTRATE

<p>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</p> <p>di cui destinati a spesa corrente derivanti da: di cui destinati a spesa corrente derivanti da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche - Alienazioni patrimoniali a copertura disavanzo - Alienazioni patrimoniali a copertura di spese correnti in deroga (specificare ...) - Alienazioni patrimoniali a copertura estinzione del debito (.....) 						
<p>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</p>						
<p>TITOLO 6- Accensione di prestiti</p> <p>di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo di Rotazione - mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per Debiti fuori bilancio - mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per investimenti finalizzati a risparmi funzionali di spesa - altre deroghe (specificare) 						
<p>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</p>						
<p>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</p>						
<p style="text-align: center;">TOTALE</p>						

DIMOSTRAZIONE DELL'EQUILIBRIO FINALE: SPESE

SPESE		Rendiconto esercizio n					Esercizio n+1			Esercizio n+2			Esercizio n....		
Legenda: SO=Spese obbligatorie - FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - SALT= Impegni altre spese - FPVALT=Fondo pluriennale vincolato altre spese - T=Totale impegni+FPV		IMPEGNI E FPV - STANZIAMENTI DEFINITIVI ACCANTONAMENTI					PREVISIONI			PREVISIONI			PREVISIONI		
		SO	FPVSO	SALT	FPVALT	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T
QUOTA DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
	<i>di cui:</i>														
101	Redditi da lavoro dipendente														
102	Imposte e tasse a carico dell'ente														
103	Acquisto di beni e servizi														
104	Trasferimenti correnti														
107	Interessi passivi														
108	Altre spese per redditi da capitale														
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate														
110	Altre spese correnti														
	<i>di cui:</i>														
	- Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità														
	- Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi contenzioso e progressività costituzione FRC)														
	- Acc.to Passività Potenziali														
	- Altri accantonamenti														
	- Fondo Rischi da sopravvenienze piano														
	- debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori bilancio)														
	- altri oneri straordinari														

Formazione IFEL *per i Comuni*

Confronto con la procedura di dissesto finanziario

CONFRONTO CON IL DISSESTO FINANZIARIO

**Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale**
Art. 243-bis del TUEL

Dissesto finanziario
Art. 244 del TUEL

Ente in condizioni strutturalmente deficitarie, che presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio (art. 242).

Presupposti

Ente non può garantire funzioni e servizi indispensabili ovvero esistono posizioni debitorie non sanabili con mezzi ordinari (art. 244)

Durata massima:
da 4 anni fino a 20 anni.
Possibilità di rimodulazione.

Durata

Non è prevedibile, in quanto i fattori che ne determinano la chiusura sono di varia natura.

Organi istituzionali dell'Ente.

Soggetti

Anche l'organo straordinario di liquidazione, soggetto esterno all'Ente.

CONFRONTO CON IL DISSESTO FINANZIARIO

**Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale**
Art. 243-bis del TUEL

Dissesto finanziario
Art. 244 del TUEL

Dopo la dichiarazione di accesso alla procedura, l'Ente resta sostanzialmente vincolato alla legislazione vigente.

Procedura

Dopo la dichiarazione di dissesto si sospendono i termini per deliberazione del bilancio e i pignoramenti non sono vincolanti.

In linea di massima, nessuna conseguenza.

**Conseguenze
amministratori
e revisori
anni precedenti**

Corte Conti può riconoscere condotte dolose che abbiano contribuito al dissesto, nei 5 anni precedenti.

In linea di massima, nessuna conseguenza.

**Sindaco e
Giunta**

OSL determina la massa passiva e si occupa del pregresso, l'amministrazione in carica gestisce il bilancio stabilmente riequilibrato.

CONFRONTO CON IL DISSESTO FINANZIARIO

**Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale**
Art. 243-bis del TUEL

Dissesto finanziario
Art. 244 del TUEL

Tassa rifiuti 100 %
Acquedotto 100%
Servizi a domanda individuale
almeno 36 %

**Copertura
dei servizi**

Tassa rifiuti 100 %
Acquedotto 100%
Servizi a domanda individuale
almeno 36 %

Facoltà di accesso al Fondo di
rotazione, con "avvicinamento"
al dissesto.

**Finanziamento
della
massa passiva**

OSL assume un mutuo, in nome e
per conto dell'Ente, ammortizzato in
20 anni.

L'Ente propone rateizzazione del
debito, non superiore a 10 anni e
con addebito degli interessi passivi.
Il creditore può rifiutare.

Creditori

Congelamento attività pendenti: i
pignoramenti non hanno più valore.
Il creditore recupera di solito il
40/60 % del valore originario.

CONFRONTO CON IL DISSESTO FINANZIARIO

**Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale**
Art. 243-bis del TUEL

Dissesto finanziario
Art. 244 del TUEL

Strumento di minore impatto, che consente comunque il superamento di limiti ordinari al ripristino degli equilibri (*ad esempio il divieto di coprire con alienazione patrimoniale il disavanzo di parte corrente*).

PRO

Si pone fine a gestioni “dissestate” e si obbliga l’Ente a regimi di buona condotta finanziaria.
Blocco pignoramenti.
I debiti insoluti e le anticipazioni di cassa già erogate non producono interessi.

Distribuzione del disavanzo nel periodo del Piano.
Gestione contabile nell’anno di ingresso (*sostanzialmente in disavanzo*).
Monitoraggio periodico della Corte Conti.

CONTRO


Attivazione entrate proprie: aumento max di aliquote e tariffe.
Impossibilità a reperire mutui per Opere Pubbliche.
Drastico taglio ai servizi.
Cancellazione di larga parte dei crediti vantati dai fornitori.

Formazione IFEL *per i Comuni*

Dati statistici


RICORSO AL RIEQUILIBRIO FINANZARIO PLURIENNALE – ART. 243-BIS

- **Fonte:** elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero Interno, DC Finanza locale (dati aggiornati al 31 dicembre 2018).




RICORSO AL RIEQUILIBRIO FINANZARIO PLURIENNALE – ART. 243-BIS

- **Fonte:** elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero Interno, DC Finanza locale (dati aggiornati al 31 dicembre 2018).




DAL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AL DISSESTO

- **Fonte:** elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero Interno, DC Finanza locale (dati aggiornati al 31 dicembre 2018).



DATI AGGREGATI

- **Fonte:** elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero Interno, DC Finanza locale (dati aggiornati al 31 dicembre 2018).



Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Nicola Iadanza

iada.nicola@gmail.com

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

